



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 03/03/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 177

Comune di CERIGNOLA (FG). Delibera di C.C. n. 65 del 21-12-2012 avente ad oggetto “Variante al P.R.G. 2012 - N.T.A. e R.E.C.: adozione ex art. 16 L.R. n. 56/80”. Approvazione con prescrizioni.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“”””””Il Comune di Cerignola, dotato di P.R.G. vigente approvato con DEL. di G.R. n. 1482 del 05-10-2004, con Del. di C.C. n. 65 del 21-12-2012 ha adottato una variante alle N.T.A ed al R.E.C. denominata “Variante al P.R.G. 2012 N.T.A. e R.E.C.”

La documentazione inviata con nota prot. n. 7311 del 26-03-2014, acquisita dal Servizio Urbanistica regionale con prot. n. 2756 del 31-03-2014, consiste in:

1. copia conforme della D.C.C. n. 65 del 21-12-2012 di adozione;
2. n. 2 copie degli elaborati della Variante di cui in oggetto, così elencati: Variante di PRG 2012: Norme Tecniche di Attuazione; Variante di PRG 2012: Regolamento Edilizio;
3. n. 1 copia delle NTA e RE vigenti, con l'individuazione delle modifiche introdotte con la D.C.C. n. 65/2012,
4. copia dell'avviso di adozione del Piano all'Albo pretorio Comunale;
5. copia della pubblicazione dell'avviso di adozione della Variante sul Corriere dello Sport Stadio in data 08-02-2013;
6. copia della pubblicazione dell'avviso di adozione della Variante sul Quotidiano di Foggia in data 08-02-2013;
7. copia conforme della deliberazione della G.C. n. 371 del 05-12-2012 avente ad oggetto: “ Presa d'atto delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute alla Variante di PRG 2012 di cui alla D.C.C. n. 65/2012 e proposta di deliberazione al C.C.”. con relativo allegato A;
8. copia conforme della deliberazione del C.C. n. 50 del 19-12-2013 avente ad oggetto “Delibera di C.C. n. 65/2012 “ Variante di PRG 2012: N.T.A. e R.E.C. Adozione ex art. 16 p.c. L.R. n. 56/80. Presa d'atto ed esame delle osservazioni presentate a seguito di pubblicazione ai sensi dell'art. 16, 60 comma, L.R. n. 56/80. Adempimenti conseguenti” con relativi allegati 1 e 2;
9. copia conforme della deliberazione della Giunta Comunalen. 84 del 21.03.2013 avente ad oggetto:”Presa d'atto degli elaborati tecnici di cui alle varianti di PRG 2013 adeguati alle osservazioni accolte”;
10. n. 1 copia del Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica della variante adottata con Delibera di C.C. n. 65/2012 di assoggettabilità a VAS;
11. n. 1 copia del Rapporto Ambientale Preliminare di assoggettabilità a VAS “Integrazione in seguito all'accoglimento delle osservazioni”.

12. CD Rom contenente, in formato elettronico (p.d.f. e word) le NTA vigenti, adottate, adottate con riporto delle controdeduzioni.

La deliberazione di cui trattasi risulta essere stata oggetto di deposito e pubblicazione esperita secondo le disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80 e per la stessa sono state presentate 44 osservazioni.

Contenuti della proposta di variante

La variante adottata con D.C.C. n. 65 del 21-12-12 consiste nella modifica di alcuni articoli delle N.T.A. vigenti ed in particolare, come evidenziato nel medesimo dispositivo deliberativo.

- adeguamento del testo al D.P.R. n. 380 del 06-06-2001 e s.m.i. T.U. per l'Edilizia e alle vigenti disposizioni di leggi nazionali e regionali;
- revisione delle definizioni degli indici e dei parametri urbanistici (art.6);
- revisione della classificazione degli interventi edilizi (art. 8);
- inserimento delle nuove denominazioni dei titoli abilitativi inerenti l'attività edilizia (artt. 13-14);
- revisione dei parametri edilizi delle zone omogenee C1 e C2 (art. 18);
- revisione dei parametri edilizi delle zone omogenee D (art. 19);
- revisione dei parametri edilizi delle zone omogenee E (art. 20);
- inserimento degli indici e parametri delle zone omogenee F4 ed F5 derivanti da delibere di approvazione e/o riproposizione di specifiche varianti di Prg già deliberate dall'Amministrazione Comunale;
- adeguamento delle schede tecniche allegate alle N.T.A. alle modifiche apportate negli articoli suddetti.

Preliminarmente e con riferimento al Regolamento edilizio, si evidenzia che ai sensi della L.R. n. 3/2009, risulta essere di esclusiva competenza comunale e pertanto non si opera alcuna valutazione in questa sede.

Per quanto riguarda le modifiche apportate alle Norme Tecniche di Attuazione, al fine di una univoca lettura delle norme oggetto di variante nel prospetto di seguito riportato si trascrive il testo vigente e quello modificato; quest'ultimo contiene il testo adottato e le modifiche introdotte con la delibera di esame delle osservazioni (parte sottolineata e parte cancellata rispettivamente)

Istruttoria Regionale

In via preliminare, circa le modifiche di cui agli artt. 2, 6.13, 6.14, 17 preambolo, 21.1.4, 26, 30, 30.1, 32.1, 34, 35, 36, 37.1, 37.2, Allegato 1 e Allegato 6, trattandosi di mero adeguamento alla normativa nazionale vigente e/o di modifiche o integrazioni di termini e/o di singole parole e/o di ortografia tesi a meglio specificare, anche in modo univoco, la norma di riferimento, si ritiene di poter condividere quanto proposto.

Per i restanti articoli, entrando nel merito della proposta comunale, si ritiene di poter prospettare le seguenti valutazioni complessive.

Art. 3

si ritiene di condividere parzialmente quanto proposto, con esclusione dei nuovi commi 3 e 4 che riguardano la formazione di varianti urbanistiche disciplinate da specifiche norme sia nazionali che regionali; peraltro, detti commi sono non coerenti con il titolo dell'articolo (deroghe).

Art. 6, punto 6.3: si ritiene di condividere quanto proposto;

Art. 6, punto 6.8

si ritiene di condividere quanto proposto;

Art. 6, punto 6.9

si ritiene di condividere quanto proposto;

Art. 6, punto 6.10

-) comma 2, punto 1)

si ritiene di condividere quanto proposto ad esclusione delle parole “androni di ingresso”;

-) comma 2, punto 2)

si ritiene di condividere quanto proposto

-) commi 3 e 4

si ritiene di condividere quanto proposto

-) comma 5

si ritiene di condividere quanto proposto ad esclusione delle parole “palestre, locali fitness, sale ricreative comuni”; altresì si ritiene che debba mantenersi il valore del 4% previsto dalla norma vigente;

-) commi 6, 8, 9 e 12

si ritiene di non condividere quanto proposto poiché la stessa risulta caratterizzata da una eccessiva generalizzazione dei casi di esclusione

-) commi 10 e 11

si ritiene di condividere quanto proposto in quanto contiene una maggiore specificazione in merito a quanto già previsto

-) comma 13

si ritiene di condividere quanto proposto sia in sede di adozione che in sede di esame delle osservazioni a condizione che le parole “ non superiore al 15%” siano sostituite con le parole “ non superiore a quanto previsto dalla normativa e/o regolamento regionali in materia di contenimento dei consumi energetici vigenti”

-) comma 15

si ritiene di condividere quanto proposto

Art. 6, punto 6.11

si ritiene di condividere quanto proposto ad esclusione della parte introdotta a seguito dell’esame delle osservazioni, relativa ad una diversa modalità di calcolo dei volumi per le zone omogenee A e B, in quanto il calcolo dei volumi deve necessariamente essere determinato in maniera univoca, indipendentemente dalla zona omogenea di riferimento.

Art. 6, punto 6.12 e 6.15

si ritiene di condividere quanto proposto atteso che consente una maggiore specificazione di quanto già previsto.

Art. 6, punto 6.17

si ritiene di non condividere quanto proposto e conseguentemente si conferma il testo vigente.

Art. 7

si ritiene di condividere quanto proposto ivi compresa la cancellazione dell’ultimo periodo del comma 3 intervenuta a seguito dell’esame delle osservazioni.

Art. 8

si ritiene di non condividere quanto proposto in quanto la tipologia e la definizione degli interventi edilizi è disciplinata dalla normativa nazionale di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 380/01. Pertanto, anche al fine di non rendere necessario il continuo ricorso a successivi adeguamenti delle N.T.A. di cui trattasi, si ritiene esaustivo il semplice richiamo alla suddetta normativa, come peraltro operato per altre parti della

normativa comunale

Art. 9, punto 9.1

si ritiene di condividere quanto proposto

Art. 9, punto 9.2

si ritiene di condividere quanto proposto ad esclusione di quanto aggiunto (modificato) sia alla lettera a), riguardante la ricomprensione di strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo (non rientranti tra le urbanizzazioni secondarie di cui alla L.R. 6/1979, sia alla lett. d), riguardante la materia rifiuti, disciplinata da specifiche norme statali e regionali, e nell'intesa che per "verde attrezzato", nel caso di specie, deve intendersi quello a servizio delle residenze ovvero costituito da aree a verde di quartiere.

Art. 10 preambolo, punto 10.1

si ritiene di condividere quanto proposto, ivi compreso il periodo introdotto a seguito dell'esame delle osservazioni

Art. 11

si ritiene di non condividere quanto proposto in quanto la tipologia e la definizione delle attività e/o modalità di attuazione degli interventi edilizi è disciplinata dalla normativa nazionale di cui al Titolo II del D.P.R. n. 380/01 (art. 6 e seguenti). Pertanto, anche al fine di non rendere necessario il continuo ricorso a successivi adeguamenti delle N.T.A., si ritiene esaustivo il semplice richiamo alla suddetta normativa, come peraltro operato per altre parti della normativa comunale. In particolare si ritiene necessario richiamare nell'articolato vigente il nuovo art. 28 bis "Permesso di costruire convenzionato", introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera g), della legge n. 133/2014.

Art. 12, punto 12.1 e punto 12.2

si ritiene di non condividere quanto proposto e si confermano le disposizioni del testo vigente

Art. 13 preambolo

si ritiene di condividere quanto proposto; al comma 4 che recita: "Nei PUE è consentita la conservazione della volumetria preesistente; se questa fosse inferiore rispetto a quella derivante dall'applicazione dell'indice territoriale della zona è consentito l'incremento fino al raggiungimento della massima volumetria costruibile", si aggiunge in continuazione "a condizione che siano reperiti e ceduti gli standard urbanistici ex DM1444/1968 correlati allo stesso incremento volumetrico, secondo le modalità disposte dallo stesso PUE"

Art. 13, punto 13.1,

si ritiene di non condividere quanto proposto in considerazione del fatto che così operando si rende superfluo la individuazione e perimetrazione dei comparti a loro volta eseguibili solo mediante i "Piani Attuativi". Peraltro non sono chiarite le motivazioni della soppressione dell'intero articolo

Art. 13, punto 13.2 e punto 13.3

si ritiene di non condividere la soppressione degli articoli che disciplinano la formazione dei PEEP ex lege 167/1962 e dei PIP ex art. 27 della legge 865/1871, in conformità alla L.R. 56/1980.

Art. 13, punto 13.4

si ritiene di condividere quanto proposto a condizione che sia mantenuta la originaria previsione del primo e del secondo comma, atteso che la stessa agevola e regola l'intervento privato

Art. 14, punto 14.1, punto 14.2

si ritiene di condividere quanto proposto a condizione che al punto 14.1 sia introdotto il seguente punto:
“d) il Permesso di costruire convenzionato.”

Art. 16 preambolo

si ritiene di condividere quanto proposto.

Art. 16, punto 16.1 (Centro antico-Terra vecchia)

si ritiene di condividere quanto proposto a condizione che:

- al punto 1- Modalità di attuazione-, dopo le parole “ Sono consentiti mediante intervento diretto i seguenti interventi.....” si aggiungano in calce le parole purché finalizzati alla conservazione del patrimonio storico,architettonico e ambientale”;
- al punto 1 si depenni il riferimento alle diverse tipologie di ristrutturazione edilizia, la cui definizione, come già detto precedentemente, è prevista in maniera univoca dal DPR 380/2001;
- ancora, al punto 1 dopo le parole “sostituzione edilizia” (intervento già consentito dalla norma vigente) si aggiunga in calce “previa dimostrazione della impossibilità di recupero statico, ovvero in caso di crollo”
- infine, al punto 1 il valore dell' $I_f \max$, ancorché già previsto dal vigente P.R.G. e pari a 3,5 mc/mq, sia comunque inferiore al 50% della densità fondiaria media, così come previsto dall'art. 7 del D.I.M. n. 1444/68; dopo le parole “ $I_f \max=3,5 \text{ mc/mq}$ ” si cancellano le parole “ad esclusione degli interventi di sostituzione per i quali è ammesso il mantenimento delle volumetrie preesistenti”.

Art. 16, punto 16.2 (Zona A2:prima espansione del centro antico)

si ritiene di condividere quanto proposto a condizione che:

- al punto 1) siano mantenute le parole “le opere finalizzate alla conservazione del patrimonio storico architettonico consistenti”;
- allo stesso punto 1) sia stralciato il riferimento alla tipologia di intervento diretto mediante ristrutturazione edilizia
- al punto 1 si depenni il riferimento alle diverse tipologie di ristrutturazione edilizia la cui definizione,come già detto precedentemente, è prevista in maniera univoca dal DPR 380/2001; Ancora, al punto 1 si depenni l'intervento di “sostituzione edilizia” in quanto in contrasto con le finalità di conservazione del patrimonio storico architettonico declinato dalla stessa norma;
- infine, al punto 1 che il valore dell' $I_f \max$, ancorché già previsto dal vigente P.R.G. e pari a 4 mc/mq, sia comunque inferiore al 50% della densità fondiaria media, così come previsto dall'art. 7 del D.I.M. n. 1444/68; dopo le parole “ $I_f \max=4 \text{ mc/mq}$ ” si cancellano le parole “ad esclusione degli interventi di sostituzione per i quali è ammesso il mantenimento delle volumetrie preesistenti”.

Art. 16, punto 16.3

si ritiene di condividere quanto proposto a condizione che:

- al punto 1 si depenni il riferimento alle diverse tipologie di ristrutturazione edilizia, la cui definizione,come già detto precedentemente,è prevista in maniera univoca dal DPR 380/2001;
- al punto 1) siano depennati, tra gli interventi diretti, la “sostituzione edilizia” e la ristrutturazione edilizia
- al punto 1 il valore dell' $I_f \max$, ancorché già previsto dal vigente P.R.G. e pari a 3 mc/mq,, sia comunque inferiore al 50% della densità fondiaria media, così come previsto dall'art. 7 del D.I.M. n. 1444/68; dopo le parole “ $I_f \max=3 \text{ mc/mq}$ ” si cancellano le parole “ad esclusione degli interventi di sostituzione per i quali è ammesso il mantenimento delle volumetrie preesistenti”.
- allo stesso nuova comma 3) il valore della “ $H_e \max$ ” sia mantenuto pari a 9 mt, come previsto dalla norma vigente;
- il nuovo ultimo punto 3) che prevede interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia per taluni edifici richiamati nello stesso punto sia stralciato in quanto riferito ad edifici presenti in Zona A per i quali si prevede sostanzialmente la loro demolizione e ricostruzione a fronte di interventi di restauro

conservativo e comunque in assenza di analisi in merito allo stato di conservazione e alle caratteristiche costruttive.

Art. 16, punto 16.4

si ritiene di condividere quanto proposto a condizione che:

- al punto 2) sia stralciato il riferimento alle diverse tipologie di ristrutturazione edilizia, come già rilevato precedentemente

Art. 17 preambolo

si ritiene di condividere quanto proposto

Art. 17, punto 17.1

si ritiene di condividere quanto proposto a condizione che:

- sia stralciato il riferimento alle diverse tipologie di ristrutturazione edilizia, come già rilevato precedentemente

- in riferimento all'indice $I_f \max$, sia per la B11 che per la B12, siano cancellate le parole "ad esclusione degli interventi di sostituzione per i quali è ammesso il mantenimento delle volumetrie preesistenti" in quanto, trattandosi di nuovo intervento, soggiace al rispetto dell'indice max di fabbricabilità fondiaria previsto per le due sottozone B;

- siano confermati gli originari valori delle "He max"

- in riferimento al parametro di De min si ritiene di non condividere quanto introdotto a seguito dell'esame delle osservazioni

Art. 17, punto 17.2

si ritiene di condividere quanto proposto a condizione che:

- sia stralciato il riferimento alle diverse tipologie di ristrutturazione edilizia, come già rilevato precedentemente

- in riferimento all'indice $I_f \max = 2 \text{ mc/mq}$, siano escluse le parole "ad esclusione degli interventi di sostituzione per i quali è ammesso il mantenimento delle volumetrie preesistenti" in quanto trattandosi di nuovo intervento, soggiace al rispetto dell'indice max di fabbricabilità fondiaria

- in riferimento al punto 2, parametro di De min, si ritiene di non condividere quanto introdotto a seguito dell'esame delle osservazioni

- in riferimento al punto 3 (P.P.o P.R.) il nuovo parametro Rc max sia reso equivalente a quello per gli interventi edilizi diretti pari al 60%

Art. 17, punto 17.3

si ritiene di condividere quanto proposto a condizione che:

- sia stralciato il riferimento alle diverse tipologie di ristrutturazione edilizia, come già rilevato precedentemente

- in riferimento all'indice $I_f \max = 1,5 \text{ mc/mq}$, siano escluse le parole "ad esclusione degli interventi di sostituzione per i quali è ammesso il mantenimento delle volumetrie preesistenti" in quanto in contrasto con il carico insediativo previsto dal PRG, come già in precedenza rilevato in merito alla conservazione delle volumetrie preesistenti in caso di demolizione e ricostruzione.- in riferimento al valore di S2 min, si ritiene di non condividere sia quanto modificato sia quanto introdotto a seguito dell'esame delle osservazioni e si conferma la norma originaria

Art. 17, punto 17.4

si ritiene di condividere quanto proposto a condizione che:

- sia stralciato il riferimento alle diverse tipologie di ristrutturazione edilizia, come già rilevato precedentemente

- in riferimento all'indice $I_f \max = 1,5 \text{ mc/mq}$, siano escluse le parole "ad esclusione degli interventi di sostituzione edilizia per i quali è ammesso, se superiore, il mantenimento delle volumetrie preesistenti senza incremento di SLP" in quanto in contrasto con il carico insediativo previsto dal PRG, come già in precedenza rilevato in merito alla conservazione delle volumetrie preesistenti in caso di demolizione e ricostruzione.
- in riferimento al parametro di $De \min$ si ritiene di non condividere quanto introdotto a seguito dell'esame delle osservazioni

Art. 17, punto 17.5

si ritiene di condividere quanto proposto a condizione che:

- sia stralciato il riferimento alle diverse tipologie di ristrutturazione edilizia, come già rilevato precedentemente in riferimento all'indice $I_f \max = 1,0 \text{ mc/mq}$, siano cancellate le parole "ad esclusione degli interventi di sostituzione per i quali è ammesso, se superiore, il mantenimento delle volumetrie preesistenti senza incremento di SLP" in quanto in contrasto con il carico insediativo previsto dal PRG, come già in precedenza rilevato in merito alla conservazione delle volumetrie preesistenti in caso di demolizione e ricostruzione;
- in riferimento al parametro di $De \min$ si ritiene di non condividere quanto introdotto a seguito dell'esame delle osservazioni

Art. 17, punto 17.6

si ritiene di condividere quanto proposto a condizione che:

- sia stralciato il riferimento alle diverse tipologie di ristrutturazione edilizia, come già rilevato precedentemente

Art. 18

si ritiene di non condividere l'introduzione della possibilità di realizzare "attrezzature per soggiorno temporaneo e di servizio al turismo" in quanto tale modifica non è supportata da analisi e motivazioni nonché "attrezzature tecnologiche" in quanto queste ultime in contrasto con la destinazione d'uso prefigurata (zona C residenziale); altresì si ritiene che dopo le parole "e terziario in genere" siano introdotte le parole "nel limite del 20% della volumetria ammissibile"

Art. 18, punto 18.1

circa le previsioni riguardanti i PEEP viale Stati Uniti, di via Padula e via Fornaci, si ritiene di non condividere l'aumento dei valori dei parametri relativi a " $R_c \max$ " ed alla " $He \max$ ", a parità di volumetria, in quanto tra loro incongruenti circa le previsioni riguardanti il PEEP di via Fornaci, si ritiene di non condividere l'aumento dell'indice di fabbricabilità territoriale dal valore $0,75 \text{ mc/mq}$ al valore $1,50 \text{ mc/mq}$ in quanto comporta un aumento del carico insediativo non giustificato da fabbisogni pregressi e/o emergenti

Art. 18, punto 18.2

circa le previsioni riguardanti le complessive zone C2, si ritiene di non condividere l'aumento dei valori dei parametri relativi a " $R_c \max$ " ed alla " $He \max$ ", a parità di volumetria, in quanto tra loro incongruenti;

Art. 18, punto 18.3 e punto 18.4

si ritiene di condividere quanto proposto a condizione che:

- il valore di $S2 \min$ sia pari a $0,270 \text{ mq/mq}$ di St , e i valori relativi a " $He \max$ " e " $R_c \max$ " (18.4) rimangano invariati, come innanzi già rilevato per analoga fattispecie

Art. 19, preambolo

si ritiene di condividere quanto proposto a seguito dell'esame delle osservazioni

Art. 19, punto 19.1, punto 19.4

si ritiene di condividere quanto proposto nel presupposto che le modifiche del PAP, II Fase, abbiano seguito le procedure della L.R. 56/1980

Art. 19, punto 19.5

si ritiene di condividere quanto proposto ad esclusione di quanto introdotto a seguito dell'esame delle osservazioni

Art. 19, punto 19.6

si ritiene di condividere quanto proposto ad esclusione di quanto introdotto a seguito dell'esame delle osservazioni, altresì si ritiene che il valore della superficie netta utile degli alloggi per la residenza non possa essere superiore a mq 95,00, e ciò con riferimento alle superfici massime ammesse per la E.R.P.

Art. 20, preambolo, punto 20.2, punto 20.3

si ritiene di condividere quanto proposto

Art. 20, punto 20.4

con riferimento alla esclusione del paragrafo relativo alle "cave e miniere", si ritiene di non condividere quanto proposto attese le disposizioni della L.R. 37/1985 e ss.mm.ed ii., altresì si ritiene di non condividere quanto proposto circa gli "autoparchi" in quanto detta previsione non risulta compatibile con la destinazione urbanistica della zona agricola di PRG nè peraltro è presente alcun parametro di utilizzazione (lotto minimo e massimo, superficie massima, fabbricabilità, permeabilità, ecc)

Art. 20, punto 20.5

in riferimento alla superficie minima dei lotti per le attività di cui agli artt. 20.2.2 e 20.2.3 si ritiene di condividere quanto proposto a condizione che siano mantenuta la distinzione tra le due casistiche (colonne) relative a "in tutto l'agro" e "nell'ambito del rispetto urbano" e che le due tipologie di nuova individuazione siano inserite nella colonna relativa a "in tutto l'agro", altresì non si condivide l'avvenuta unificazione del parametro "It max" e la modifica relativa a "He max"

Art. 21, punto 21.1.1, punto 21.1.2

si ritiene di condividere la modifica del parametro relativo a "He max" riguardante le aree per attrezzature di interesse comune e per l'istruzione rispettivamente

Art. 21, punto 21.1.3

si ritiene di condividere quanto proposto.

Art. 21, punto 21.3

si ritiene di condividere quanto proposto a condizione che, al parametro De min, siano stralciate le parole dopo "tra pareti finestrate"

Art. 21, punto 21.4

si ritiene di condividere quanto proposto

Art. 21, punto 21.5

si ritiene di condividere quanto proposto con soppressione delle parole "ritrovi e ristoranti" e "centri commerciali, etc "

Art. 22, punto 22.2.1

si ritiene di condividere quanto proposto

Art. 22, punto 22.2.2

si ritiene di condividere quanto proposto riguardante le zone di rispetto cimiteriale ad esclusione della possibilità di realizzare interventi di ristrutturazione edilizia

Art. 27

si ritiene di non condividere quanto proposto ivi compreso quanto introdotto a seguito dell'esame delle osservazioni.

Allegato 3 Scheda n. 3B

fermo restando che la Zona B2/tu "Villa Ducale" risulta disciplinata dall' art. 17.3 e che la Scheda n. 3B risulta più propriamente la trasposizione normativa di un "progetto urbanistico", si ritiene di non condividere, in questa sede, quanto proposto in considerazione che le modifiche del numero dei comparti e dei parametri urbanistici non consentono, da soli, la verifica del mantenimento del carico insediativo ipotizzato in sede di P.R.G..

Allegato 4 Scheda n. 4C

fermo restando che la "Zona C1 Residenziale ad iniziativa pubblica" risulta disciplinata dall'art. 18.1 e che la Scheda n. 4c risulta più propriamente la trasposizione normativa di un "progetto urbanistico", peraltro non prescrittivo, si conferma il testo vigente della scheda e si rimanda a quanto già rilevato in sede di istruttoria regionale relativa al suddetto articolo 18.1., in ogni caso si evidenzia la necessità di preservare il parametro relativo alla superficie filtrante, quale elemento di qualità urbana.

Allegato 5 Scheda n. 5C

fermo restando che la "Zona C1 Residenziale ad iniziativa pubblica" risulta disciplinata dall'art. 18.1 e che la Scheda n. 4c risulta più propriamente la trasposizione normativa di un "progetto urbanistico", peraltro non prescrittivo, si conferma il testo vigente della scheda e si rimanda a quanto già sostenuto in sede di istruttoria regionale relativa al suddetto articolo 18.1., in ogni caso si evidenzia la necessità di preservare il parametro relativo alla superficie filtrante, quale elemento di qualità urbana.

Osservazioni

Dalla certificazione in atti si rileva che la variante in questione risulta oggetto di n. 44 osservazioni che, previo parere dell'U.T.C, risultano esaminate e contro- dedotte dal Comune di Cerignola giusta D.C.C. n. 65 del 21 dicembre 2012, così come di seguito riportato:

D.Lgs. n. 152/2006. L.R. n. 44/2013

Circa gli adempimenti relativi al D.Lgs 152/2006, il Competente Servizio, giusta Determinazione del Dirigente Ufficio programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS del 29-10-2014, n. 345, ha escluso, a condizioni, la variante dalla procedura di valutazione ambientale strategica. """"

Tutto ciò premesso e sulla scorta di quanto innanzi rilevato, si propone alla Giunta l'approvazione della Variante in oggetto indicata, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche in relazione evidenziate; il tutto da sottoporre all'iter di controdeduzioni e/o adeguamento da parte del Consiglio comunale alle prescrizioni e modifiche introdotte ai sensi dell' art. 16 della L.R. 56/1980.

Si propone altresì alla Giunta di decidere in merito alle osservazioni nei termini prospettati innanzi al punto " Osservazioni".

Il presente provvedimento appartiene alla sf.era delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante adottata con Del. di C.C. n. 65 del 21-12-2012 dal Comune di Cerignola (FG), con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche in relazione evidenziate che qui, in toto condivise, per economia espositiva devono intendersi integralmente trascritte;

DI RICHIEDERE, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, al Comune di Cerignola (FG), specifico provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni;

DI DECIDERE, in merito alle osservazioni, nei medesimi termini prospettati nella relazione al punto "Osservazioni";

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Cerignola (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Angela Barbanente
